

STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Primo Maggio n.25

tel. 0962.900535 - fax 0962.905892

email: guidodelre@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it

Roma, 8 Maggio 2018

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le invio la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

La invito inoltre a consultare il sito web **www.studiolegaledelre.it** ed i social network di riferimento, per rimanere aggiornato sulle attività dello Studio anche in merito alle altre discipline di diritto.

Avv. Guido Del Re

DECISIONI F.I.G.C

-TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

C.U. n.24 del 24.04.2018 - Condanna al pagamento del premio di preparazione

Con C.U. n. 24 del 24 aprile 2018 il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche pronunciandosi sul reclamo presentato da un'affiliata con il quale contestava la condanna al pagamento del premio di preparazione di un calciatore quale ultima titolare del vincolo annuale per essere stata la stessa titolare del vincolo annuale nelle stagioni precedenti, ha ritenuto infondato il reclamo precisando che “ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione”.

C.U.n.64 del 26.04.18 - Ottenimento illecito della cittadinanza italiana

Con C.U. n. 64 del 26 aprile 2018 il Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare, si è espresso in merito al deferimento proposto a carico di un tesserato extracomunitario responsabile di aver conseguito la cittadinanza italiana attraverso un procedimento illecito. Il Tribunale preso atto che il tesserato si era rivolto ad un'agenzia di pratiche amministrative esperta nel settore, ha accolto il deferimento e per l'effetto sanzionato il tesserato precisando che il giocatore “rivolgendosi alla suddetta agenzia, era cosciente che la cittadinanza italiana sarebbe stata ottenuta con mezzi fraudolenti; egli si era avvalso di una documentazione irregolare o incompleta, che attestava una inesistente residenza dello stesso sul territorio italiano”.

-CORTE SPORTIVA D'APPELLO F.I.G.C.

C.U. 106 27.04.2018 - Mancata notifica avviso conclusione indagini

Con C.U. n. 106 del 27 aprile 2018 la Corte Federale d'Appello è intervenuta per chiarire che la notifica avvenuta presso il domicilio della società la quale nel frattempo ha trasferito la propria sede, è un vizio che comporta la inammissibilità dell'intero deferimento. Ed infatti, *“la mancata comunicazione all'interessato dell'avviso di conclusione di indagine non lede solamente un diritto di difesa del medesimo, precludendogli la possibilità di chiarire, in una fase preprocessuale, la propria posizione, ma lede la stessa dinamica del processo, impedendo sia una piena cognizione da parte della Procura della fattispecie oggetto di indagine sia la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda.”* Tale vizio non può essere sanato dalla mera presenza del difensore in udienza in quanto, tale presenza *“era del tutto informale, sia perché il medesimo, una volta costituito formalmente, ha eccepito tale vizio di notifica. Infine, occorre evidenziare che la costituzione in giudizio del difensore (e non già la sua mera presenza informale che, in quanto tale, deve considerarsi tamquam non esset) può ritenersi utile a sanare un eventuale vizio di notifica dell'atto di deferimento ma non può*

avere effetti su una fase preprocessuale quale è quella conseguente alla notifica dell'atto di conclusione di indagine che mira – eventualmente – ad impedire l'instaurazione stessa della fase processuale.”

DECISIONI F.I.P.

-TRIBUNALE FEDERALE FIP

C.U. n. 947 del 17.04.2018 - Trattamento illecito dei dati identificativi dei giocatori

Con C.U. n. 947 del 17 aprile 2018 il Tribunale Federale della FIP è intervenuto in relazione al deferimento proposto nei confronti di un tesserato responsabile di aver fotografato le liste della gara campionato contenenti dati personali di atleti minorenni senza autorizzazione dei genitori. Il Tribunale rilevato che i dati dei minori, anche se in forma incompleta, correlati dalle rispettive fotografie risultano evidenziati sui siti web dei sodalizi di appartenenza e che la raccolta dei dati era finalizzata ad attività connessa con quella di allenatore ha disposto il non luogo a provvedere nei confronti del tesserato.

DECISIONI C.O.N.I.

-COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Con Decisione n. 19 del 10.04.2018 - Portata della sanzione ex art. 17 Codice di Giustizia sportiva

Con Decisione n. 19 del 10 aprile 2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato sul ricorso proposto da un'affiliata per l'annullamento della decisione di secondo grado con la quale era stata comminata la sanzione della perdita della gara per aver la società indicato in distinta un numero di calciatori di riserva maggiore rispetto al consentito. Il Collegio, accogliendo il ricorso, ha annullato la decisione della Corte Sportiva e disposto la ripetizione della gara precisando che “.. *le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall'art. 17 del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni ..”*

-APPROFONDIMENTI

DECRETO MINISTERIALE SULL'ATTIVITA' DI AGENTE SPORTIVO

a cura dell'Avv. Guido Del Re

In data 30.11.2017 veniva accolto l'emendamento n. 40.55 sulla “disciplina dell'agente sportivo” avente ad oggetto la regolamentazione della professione di Agente sportivo in Italia mediante l'istituzione dell'Agente Sportivo operante in tutte le discipline riconosciute dal C.O.N.I. Viene pertanto nuovamente ripristinato l'esame di abilitazione eliminato con la “riforma” del 2015 che aveva previsto una liberalizzazione dell'attività

di Procuratore Sportivo.

Successivamente in data 13.04.18 veniva approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04.05.2018 il DCPM sull'Agente Sportivo.

Le novità

A differenza del passato, il candidato dovrà sostenere un doppio esame: la "prova generale", avente ad oggetto la conoscenza degli istituti fondamentali del diritto privato, del diritto amministrativo e della normativa C.O.N.I., che si terrà in due sessioni annuali (nei mesi di marzo e settembre) ed una "prova speciale", subordinata al superamento della prova generale, anch'essa suddivisa in due sessioni annuali (maggio e novembre) avente ad oggetto la normativa federale in materia di tesseramenti, statuto federale, codice di giustizia sportiva e regolamenti in materia di tesseramenti.

Per la prova speciale sarà compito di ogni singola Federazione provvedere ad individuare il programma d'esame.

Il candidato, che avrà superato ambo le prove, sarà quindi prima iscritto presso il Registro Federale degli Agenti Sportivi della Federazione presso la quale ha svolto la prova speciale e, una volta ottenuta tale certificazione, verrà iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi presso il C.O.N.I.

Il decreto in esame disciplina inoltre l'attività degli "Agenti stabiliti", ossia i cittadini europei abilitati in altri Stati membri, ai quali viene concessa la possibilità di iscriversi presso il Registro Federale degli Agenti Sportivi sezione speciale, previo pagamento di una marca da bollo di euro 250,00.

Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale, l'Agente in regola con l'aggiornamento, i rinnovi annuali e che abbia svolto effettivamente l'attività di Agente in Italia, potrà richiedere l'iscrizione al Registro Federale ed al Registro C.O.N.I. senza sottoporsi ad alcun esame di abilitazione.

Criticità

A differenza della prova abilitativa pre-2015, sembrerebbe non incluso, ad esempio per quel che riguarda la prova speciale F.I.G.C., la normativa F.I.F.A. in tema di Status e Trasferimenti dei Calciatori, fondamentale per chiunque intende operare sia a livello nazionale che internazionale per una necessaria conoscenza, ad esempio, dei "premi" maturati o meno dalle società cedenti e/o che abbiano formato i Calciatori, nonché degli organi di giustizia F.I.F.A. competenti a dirimere le controversie.

Interessante sarà analizzare i singoli Regolamenti che verranno emanati dalle Federazioni e dal C.O.N.I. per capire se sarà inserita o meno una clausola compromissoria.

Difatti, prima della "liberalizzazione", il Regolamento Agenti F.I.G.C. prevedeva, quale Tribunale competente per le controversie tra Agenti e società/calciatori, il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport (T.N.A.S.) presso il C.O.N.I.

Il Regolamento 2015, eliminando la competenza di qualsiasi Tribunale "sportivo", disponeva la possibilità per le parti di scegliere il Foro ordinario o in alternativa un organo arbitrale (senza però istituire un "Arbitrato sportivo" con arbitri competenti e

conoscitori della materia), con l'effetto di "ingolfare" ulteriormente i Tribunali ordinari.

Conclusioni

Certamente il ripristino di un esame abilitativo rende nuovo lustro all'attività di Agente/Procuratore che aveva perduto a seguito della. Sembrerebbe l'occasione giusta per il C.O.N.I. e per le singole Federazioni di emanare un Regolamento che disciplini tutti gli aspetti inerenti tale attività senza lasciare adito ad alcuna interpretazione.

[Decreto Della Presidenza dei Ministri](#) scaricabile

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

La Rai mantiene i diritti tv della Coppa Italia: Mediaset beffata

La Coppa Italia continuerà ad essere trasmessa dalla Rai anche nel prossimo triennio. La rete pubblica si è infatti aggiudicata i diritti tv della Tim Cup e della Supercoppa italiana nel periodo 2018/21.

Beffata così Mediaset, che avrebbe offerto una cifra superiore alla base d'asta (fissata a 30 milioni di euro) ma tuttavia inferiore rispetto alla proposta della Rai.

Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di un'offerta superiore di circa il 60% rispetto al precedente triennio, in cui la Rai si era aggiudicata i diritti per circa 22 milioni annui: la rete pubblica avrebbe quindi messo sul tavolo una offerta da circa 35,5 milioni di euro a stagione (compresi i diritti radiofonici e la Supercoppa), circa 105 milioni di euro complessivi. La proposta di Mediaset si è fermata a circa 33 milioni di euro.

L'Uefa rilascia la Licenze Uefa a 14 squadre di Serie A per il 2018/19

La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA, in data 7 maggio 2018, esaminata la documentazione pervenuta nell'ambito del processo per il rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2018/2019, visto il Manuale delle Licenze UEFA – Edizione 2015, preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA alle seguenti società:

1. Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (Mapei Stadium di Reggio Emilia);
2. Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall'Ara di Bologna);
3. A.C.F. Fiorentina S.p.A. (Stadio Artemio Franchi di Firenze);
4. Genoa Cricket and Football Club S.p.A. (Stadio Luigi Ferraris di Genova);
5. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano);
6. Juventus F.C. S.p.A. (Allianz Stadium di Torino);
7. S.S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma);
8. A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano);
9. S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Renzo Barbera di Palermo);
10. A.S. Roma S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma);
11. U.C. Sampdoria S.p.A. (Stadio Luigi Ferraris di Genova);
12. U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Mapei Stadium di Reggio Emilia);
13. Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico di Torino);
14. Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli / Dacia Arena di Udine).

Le Società alle quali non è stata concessa la Licenza potranno presentare, entro e non

oltre cinque giorni dalla comunicazione del diniego della Licenza, ricorso motivato presso la Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA.

Nell'elenco, mancano Benevento, Cagliari, Chievo Verona, Crotone, Spal ed Hellas Verona.

Tra le particolarità, il Napoli per la nona stagione consecutiva ha indicato lo stadio Renzo Barbera di Palermo come proprio impianto per le competizioni Uefa: per disputare le gare al San Paolo, dovrà essere richiesta una deroga come nelle passate stagioni.

I costi della retrocessione, l'impatto finanziario sui club di Premier League

Come in tutti i campionati, ora che si avvicina la fine della stagione anche in Premier League i club stanno facendo i conti con le retrocessioni. In particolare, sembra che saranno Swansea e Southampton a giocarsi l'ultimo posto disponibile per la salvezza, considerando anche lo scontro diretto che le vedrà protagoniste domani sera. Entrambe le società partecipano al campionato di Premier League da un po' di tempo e lo shock finanziario derivante da una retrocessione in Championship potrebbe essere significativamente dannoso.

Costi retrocessione Premier League, 50 milioni di sterline in meno al primo anno

Il "Deloitte Sports Business Group" ha stimato i costi di un'eventuale retrocessione per i due club in circa 50 milioni di sterline per quanto riguarda i premi distribuiti dalla Premier League. I club di Premier ricevono circa 90 milioni di sterline ogni stagione: questo denaro è generato dai proventi per i diritti tv sui mercati nazionale ed estero. Al contrario, i team retrocessi ricevono un paracadute di 40 milioni di sterline. Paracadute che equivale al 55% delle entrate derivanti dai diritti tv nel primo anno dopo la retrocessione. Nel secondo anno scende al 45% (35 milioni di sterline) e nel terzo è pari al 20% (15 milioni).

Costi retrocessione Premier League, impatto anche sugli accordi con gli sponsor e sugli incassi

Tuttavia, se un club è stato in Premier League solo per una stagione, come ad esempio Brighton o Huddersfield, riceverà solo i primi due pagamenti. Oltre ai ridotti proventi dai diritti tv, i club di Premier League retrocessi soffriranno finanziariamente anche per quanto riguarda gli incassi al botteghino. Anche gli affari commerciali con gli sponsor potrebbero essere colpiti negativamente.

Quindi, se i paracadute a volte sono percepiti come un vantaggio per le retrocesse sui nuovi rivali, dall'altra parte le società che scenderanno di categoria sentiranno sicuramente le difficoltà di una stagione deludente.